



COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Allegato alla deliberazione consiliare n.38 del 27.09.2014

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.4, comma 3, ultimo periodo, e nell'esercizio del potere di cui all'art.52 del D.Lgs. n. 446/97, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Buseto Palizzolo, in applicazione di quanto previsto dall'art.4 del D.lgs. n.23 del 04.03.2011.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi e turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Buseto Palizzolo.

Articolo 3

Soggetto passivo e Soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Buseto Palizzolo.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore delle strutture ricettive presso la quale sono ospitati coloro che sono tenute al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori di anni dieci (10);
 - b) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Buseto Palizzolo;
 - c) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio agro-ericino;
 - d) I disabili;
 - e) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio agro-ericino;
 - f) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale e Regionale o emergenze ambientali;
 - g) Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
 - h) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno dieci (10) partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni (10) partecipanti;

- i) Gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- l) Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comune di Busetto Palizzolo: l'esenzione è subordinata alla partecipazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Busetto Palizzolo attestante le generalità dei soggetti;
- m) Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Busetto Palizzolo.

L'esenzione di cui ai punti "d" ed "e" è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria.

Articolo 5

Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio per l'intero anno.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi. L'Imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del Comune, entro 15 gg. dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente ed il relativo periodo di permanenza.
2. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi, nei termini indicati dal 1° comma, copia della cessione di fabbricato, prevista dall'art.12 del D.L. 21.03.1978, n.59, convertito con modificazione dalla Legge n.191/1978, indicando il periodo di soggiorno ed il numero delle presenze, separatamente con apposita modulistica fornita dal Comune, anche per periodi inferiori a giorni trenta, ex art.1 comma 345 della legge n. 311/2001.

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.2, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno entro 15 gg. dalla fine del semestre stesso con bonifico bancario intestato al Comune di Buseto Palizzolo in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.

Articolo 9 Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge n.296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n.471 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzioni amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.lgs. n.472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quelle in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro mille/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici/00.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2014.
2. A conclusione del primo anno di applicazione dell'imposta, l'Amministrazione costituirà un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

Articolo 15

A conclusione di ogni anno solare l'Amministrazione Comunale convocherà le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici del settore, al fine di verificare con gli stessi gli effetti dell'applicazione dell'imposta, le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento e concordare l'utilizzo del gettito d'imposta.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.